



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

CIRCOLARE n°110/2020

Roma, 10/06/2020

**Nota INL. Ulteriori disposizioni della L. n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 – coordinamento con il D.L. n. 34/2020.**

Con una nota della Direzione centrale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti su alcune delle disposizioni contenute nel DL n.18/2020, convertito nella L. n.27/2020, nel coordinamento con il DL n. 34/2020.

S riportano di seguito alcuni degli argomenti trattati nel documento.

Modifiche all'articolo 46: licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

In relazione all'art. 46, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, la rubrica dell'articolo è stata modificata nei seguenti termini "Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo". Inoltre è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle "ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto".

L'art. 80 del D.L. n. 34/2020 è inoltre intervenuto sulle procedure di licenziamento, in particolare modificando il termine di sospensione previsto all'art. 46 del D.L. 18/2020. Nello specifico non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) e per i cinque mesi successivi e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo. Il nuovo termine di cinque mesi a partire dal 17 marzo trova altresì applicazione al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966. Il legislatore introduce, infine, la previsione espressa circa l'estensione della sospensione anche alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Si ritiene pertanto opportuno aggiornare le indicazioni già fornite dall'ispettorato, ovvero che fino allo spirare del termine di cinque mesi (e quindi fino al prossimo 17 agosto), non potranno essere avviate le procedure di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966, né potranno essere trattate quelle pendenti.

Modifiche all'articolo 108: notifiche per posta

Con l'art. 46 del D.L. n. 34/2020 vengono apportate significative modifiche all'art. 108 del D.L. n. 18/2020 come convertito dalla L. n. 27/2020. Nello specifico, le peculiari modalità di consegna delle raccomandate, delle assicurate e dei pacchi, descritte al comma 1 vengono espressamente estese anche ai "servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e sono prorogate dal 30 giugno al 31 luglio.



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

Inoltre la nota ribadisce che i verbali di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 andranno notificati a decorrere dal prossimo 1° giugno. A tale riguardo va considerato che i termini di cui all'art. 14 inizieranno a decorrere dalla predetta data in tutti i casi in cui il verbale sia stato definito nel periodo intercorrente dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 (art. 103, comma 6 bis, D.L. n. 18/2020). Diversamente, laddove il verbale rechi una data di definizione degli accertamenti antecedente al 23 febbraio, si deve tener conto ai fini del calcolo dei termini di decadenza, del periodo già decorso. Si evidenzia, infine, che ai fini della tempestività dei pagamenti delle sanzioni relative a verbali notificati prima del 23 febbraio u.s., si deve considerare il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.

Proroga o rinnovi del contratto a termine: deroga all'art. 21 del d. Lgs. 81/2015

L'art. 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. Ai fini della proroga o del rinnovo "a-causale" di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione:

- il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
- il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga "a-causale" anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.

Si trasmette in allegato il testo completo della Nota dell'Ispettorato del Lavoro.

Allegato: Nota INL